

DECRETO DEL DIRIGENTE TECNICO DEL SETTORE "FITOSANITARIO E
AGROMETEOROLOGIA, LABORATORI E QUALITÀ DELLE PRODUZIONI"

Oggetto: **Settore FALQ – Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione – Individuazione delle zone delimitate e adozione delle misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella Regione Marche - Revoca del D.D. AMAP n. 37 del 3 febbraio 2025 - Anno 2025**

DECRETA

1. Di revocare il D.D. AMAP - PF SFA n. 37 del 3 febbraio 2025 recante Misure obbligatorie per il controllo e l'eradicazione del tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*) nella regione Marche, sostituendolo con il presente atto;
2. Di dichiarare zone delimitate per la presenza di *A. glabripennis* le superfici del territorio della Regione Marche individuate negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 riunite in un quadro generale nell'allegato 7 del presente decreto e visualizzabili sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/>, costituite dalle zone rispettivamente delle province di Ancona, Macerata e Fermo in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e dalle zone circostanti per un raggio di 2 km;
3. Di stabilire che per gli allegati 1, 2 e 3 ciascuna zona delimitata è costituita da una zona infestata sottoposta a misure di contenimento e dalla zona, denominata zona cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata;
4. Di stabilire che per gli allegati 4, 5 e 6 ciascuna zona delimitata è costituita da una zona infestata sottoposta a misure di eradicazione e dalla zona, denominata zona cuscinetto, avente un raggio di 2 km oltre i confini della zona infestata;
5. Di dichiarare:
 - a) Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Ancona indicata in allegato 1 e ricadente nei comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Trecastelli, Senigallia, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;
 - b) Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 2 e ricadente nei comuni di Belmonte Piceno, Falerone, Fermo, Francavilla D'ete, Grottazzolina, Magliano Di Tenna, Monte Giberto, Montegiorgio, Monte San Pietrangeli, Monte Urano, Monte Vidon Corrado, Montottone, Ponzano Di Fermo, Rapagnano, Sant'Elpidio a Mare, Servigliano, Torre San Patrizio, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;
 - c) Zona infestata in cui si attuano misure volte al contenimento di *A. glabripennis* la parte di territorio delle province di Macerata e Fermo indicata in allegato 3 e ricadente nei comuni di Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, Montecosaro, Montegranaro e Morrovalle, in cui la presenza di *A. glabripennis* è stata confermata da più di 4 anni;
 - d) Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Macerata indicata in allegato 4 e ricadente nel comune di Tolentino e Urbisaglia;
 - e) Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Fermo indicata in allegato 5 e ricadente nel comune di Santa Vittoria in Matenano;
 - f) Zona infestata in cui si attuano misure per l'eradicazione di *A. glabripennis* la parte di territorio della provincia di Macerata indicata in allegato 6 e ricadente nel comune di Macerata;



6. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue l'eradicazione le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 (recante per oggetto "Decisione (UE) 2015/893 - Misure obbligatorie di controllo e eradicazione di *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche. Revoca della D.D.Assam n. 596/DET del 30.09.14. Misure di abbattimento, trasporto, stoccaggio e cippatura. Anno 2015.");
 - c) abbattimento e cippatura, secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale, di tutte le piante specificate (piante appartenenti ai generi *Acer* spp., *Aesculus* spp., *Alnus* spp., *Betula* spp., *Carpinus* spp., *Cercidiphyllum* spp., *Corylus* spp., *Fagus* spp., *Fraxinus* spp., *Koelreuteria* spp., *Platanus* spp., *Populus* spp., *Salix* spp., *Tilia* spp. e *Ulmus* spp.) presenti entro il raggio di metri 100 da ciascuna pianta infestata (settore attivo definito nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015), salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - d) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 (recante per oggetto: "D.Lgs. 214/05 - Procedure fitosanitarie per spostamento di piante, legname e legno di imballaggio specificati originari di una zona delimitata per *A. glabripennis* Motschulsky nelle Marche o introdotti in essa. Anno 2017") e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;
 - e) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - f) divieto di trasporto di legname infestato (per come definito nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015), eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015;
 - g) divieto di trasporto di legname specificato (per come definito nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015), originario di zone delimitate o introdotto in esse, escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 e dal decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
7. di applicare all'interno delle zone infestate in cui si persegue il contenimento le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le specie di piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione per verificare la presenza di *A. glabripennis*;
 - b) abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015;
 - c) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e fatte salve ulteriori disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale emanate in applicazione della suddetta Decisione di esecuzione;



- d) divieto di messa a dimora di piante specificate ad eccezione dei luoghi di produzione definiti nell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017 e salvo diversa disposizione del Servizio Fitosanitario Regionale;
 - e) divieto di trasporto di legname infestato, eccetto quanto previsto all'art. 4, comma 3 dell'allegato A del decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015
 - f) divieto di trasporto di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse, escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 e dal decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
8. di applicare all'interno delle zone cuscinetto (indipendentemente dalla tipologia di area infestata in esse contenuta) le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti indicate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
 - b) divieto di vendita e trasporto delle piante specificate escluse le piante spostate ai sensi della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione e del decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017
 - c) divieto di trasporto di legname specificato, originario di zone delimitate o introdotto in esse escluso lo spostamento disciplinato dalla Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione, dal decreto Direttore ASSAM n. 372/DIRA del 09.10.2015 e dal decreto Direttore ASSAM n.91/DIRA del 31.01.2017;
 - d) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 6 lettere da a) a g);
9. di applicare al di fuori delle zone delimitate le seguenti misure:
- a) monitoraggio intensivo di tutte le piante ospiti segnalate nell'allegato I della Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione;
 - b) in caso di riscontro della presenza dell'organismo nocivo o di suoi sintomi abbattimento e cippatura di tutte le piante infestate da *A. glabripennis* secondo le modalità prescritte dal Servizio Fitosanitario Regionale nel decreto Direttore ASSAM n.372/DIRA del 09.10.2015 ed individuazione di una nuova zona infestata in cui si applicano le misure di cui al punto 6 lettere da a) a g);
10. di pubblicare il presente atto per estratto sul sito www.norme.marche.it e di renderlo visibile sul sito <http://www.tarloasiatico.marche.it/it/> e sulle pagine del Servizio Fitosanitario Regionale del sito www.amap.marche.it;
11. di comunicare al Servizio Fitosanitario Centrale e alla Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale della Giunta Regionale Marche l'individuazione delle zone delimitate e delle misure fitosanitarie adottate con il presente atto.

Fatte salve diverse disposizioni, le misure di abbattimento, trasporto e cippatura, emanate con il presente decreto, sono a cura e spese del proprietario, del conduttore o del detentore a qualsiasi titolo, dei terreni in cui sono a dimora i vegetali interessati dalle misure medesime.

L'accertamento del mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel corrente atto comporta l'applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.Lgs n. 19/2021.

I destinatari delle misure del presente atto hanno la facoltà di proporre ricorso giurisdizionale amministrativo nei modi stabiliti dalla legge.



Per quanto non previsto dal presente atto si applica la Decisione di esecuzione (UE) 2015/893 della Commissione del 09.06.2015.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
“Fitosanitario e Agrometeorologia,
Laboratori
e Qualità delle produzioni”
(Dott.ssa Francesca Severini)
Documento informatico firmato digitalmente



ALLEGATI
“n. 7 allegati”

